

Udine, 18 maggio 2020

Illustrissimo Signor Procuratore
della Repubblica di Udine
Dottor Antonio De Nicolò
Via Lovaria, 8
33100 Udine

a mezzo pec: prot.procura.udine@giustiziacert.it

Illustrissimo Procuratore della Repubblica,

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, esaminato il documento organizzativo concernente le attività per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio adottato in data 5 maggio 2020 e trasmesso al COA per il parere di cui all'art. 83 DL n. 18/20, rileva le seguenti criticità.

Il provvedimento prevede a pagina 4 che nel periodo in esame il Pubblico Ministero potrà avvalersi di collegamento da remoto per compiere atti che richiedano la partecipazione dell'indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti o esperti o altri, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non possa essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus. È ben vero *che* la legge 27/2020, legge di conversione del DL 18/20, all'art. 83 del comma 12 quater *aveva* previsto tale facoltà.

Tale previsione normativa, peraltro, cozza ineluttabilmente con quanto previsto dallo stesso Legislatore con il D.L. n. 28/2020 emanato all'indomani della Legge di conversione predetta, che ha introdotto all'art. 83 comma 12 bis del D.L. n. 18/2020 conv. con la L. 27/2020, un ultimo periodo che così recita testualmente: "*Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti*".

Il fatto che il Legislatore abbia ritenuto di fare immediatamente marcia indietro in ordine alla possibilità affidata esclusivamente al Giudice di svolgere qualsiasi attività d'udienza in modalità da remoto senza il preventivo assenso delle parti, denota la volontà di comunque lasciare al difensore l'opzione se partecipare o meno al processo in presenza nell'aula del Tribunale ovvero a distanza in videoconferenza.

Tale opzione deve, a nostro avviso, valere, *a fortiori*, anche per la fase delle indagini, sia davanti al P.M. che avanti al Giudice per le Indagini Preliminari, con riferimento a tutti quegli atti che sostanzialmente comportano un'anticipazione del dibattimento (ad esempio consulenze tecniche irripetibili e/o incidenti probatori) o che possono essere utilizzati in dibattimento previa richiesta di loro acquisizione (ad esempio interrogatorio dell'indagato che, eventualmente in dibattimento, a fronte della richiesta di esame da parte del P.M. o di altri parti processuali, non compaia ovvero si avvalga della facoltà di non rispondere).

Non si dimentichi poi che la previsione del comma 12 riguarda unicamente l'attività svolta direttamente dal Pubblico Ministero, escludendo espressamente quella delegata alla PG e quindi, in sostanza, quella più rilevante *in termini quantitativi*.

In conclusione, a nostro avviso, il giusto bilanciamento degli interessi in gioco richiede un uso assolutamente *eccezionale* dello strumento offerto dalla previsione normativa e comunque solamente in caso di preventivo accordo tra le parti.

Il provvedimento prevede a pagina 6 che la convocazione degli utenti verrà sempre scaglionata per orari fissi compresi fra le ore 9 e le ore 12. L'avvocato non può essere considerato alla stregua del "pubblico" e conseguentemente si ritiene non ammissibile la previsione di una limitazione di orario per la fissazione di appuntamenti con i magistrati o gli assistenti.

Si auspica che venga piuttosto individuata una fascia oraria destinata agli accessi dei soli avvocati, ferma restando la facoltà per costoro di utilizzare anche la fascia oraria destinata agli utenti.

Infine il provvedimento prevede a pagina 7 che la consultazione dei fascicoli con udienza fissata è garantita, previo appuntamento, per la sola consultazione dei fascicoli con udienza fissata nei 15 giorni successivi. La consultazione del fascicolo, e conseguentemente il diritto di difesa, non potrà essere contratta a un periodo così contenuto. La consultazione e la *estrazione* di copie dei documenti dovrà essere sempre possibile, previo appuntamento (*si ritiene che l'espressione "sola consultazione dei fascicoli" debba essere interpretata come "consultazione e estrazione di copia"*).

Il COA peraltro, alla luce del prolungamento della cosiddetta fase due sino al 31 luglio 2020, Le rappresenta la impellente necessità di ampliare, quanto prima, tutta l'attività di segreteria nel rispetto del ragionevole bilanciamento tra salvaguardia dei diritti dei cittadini e tutela della salute individuale e pubblica.

L'interlocuzione del Consiglio dell'Ordine non potrà quindi che essere finalizzata a garantire l'ordinata e tempestiva ripresa delle attività dell'Ufficio da Lei diretto e in tal senso tutte le proposte verranno anche in futuro articolate.

Con i migliori saluti

Il Vice Presidente
Avv. Massimo Zanetti

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the name Massimo Zanetti, written over the typed name.